



COMUNE di CASSANO ALL'IONIO

(Provincia di Cosenza)

FORNITURA A COMPLETAMENTO DELLA BENNA DRAGANTE DI PONTONE GALLEGGIANTE PER IL DISINSABBIAMENTO DEL CANALE DEGLI STOMBI, DELLE DIMENSIONI APPROSSIMATIVE 6 M X 6 M COSTITUITO DA PIÙ ELEMENTI SEPARABILI E TRASPORTABILI SINGOLARMENTE SU STRADA CON TRASPORTO ORDINARIO. ASSEMBLABILE DURANTE LE OPERAZIONI DI VARO MEDIANTE UN SISTEMA DI SPINE CONICHE ESTRAIBILI.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Il Tecnico Incaricato
Ing. Domenico Calabrò**

Cassano All'Jonio, 08/01/2019

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto a corpo ha per oggetto la fornitura degli elementi necessari per il completamento della benna dragante già acquistata dal Comune di Cassano All'ionio (Gruppo Dragante sommergibile HY85-180 DTM85 della DRAGFLOW). In particolare, al fine di rendere autonomo il funzionamento della predetta benna dragante, si prevede l'acquisto dei seguenti elementi:

- **Pontone galleggiante composto da:**
 - N° 2 moduli galleggianti laterali in acciaio (dimensioni indicative 6 m x 2 m)*;
 - N° 1 galleggiante centrale in acciaio (dimensioni indicative 4 m x 2 m)*;
** le dimensioni dei moduli sono indicative e passibili di variazione in fase di realizzazione*
 - Spessore di fasciame, calcolato dal progettista in fase preliminare, di 5 mm (il suddetto spessore potrebbe essere soggetto a modifiche nel corso di affinamento dei calcoli);
- **Movimentazione pontone e utenze costituito da:**
 - N° 1 treppiede in acciaio;
 - N° 1 argano idraulico;
 - N. 2 verricelli idraulici;
- **Centrale idraulica per l'alimentazione delle utenze della draga:**
 - Motore diesel IVECO o similare;
 - N° 1 pompa olio a portata variabile per il comando della pompa dragante HY85B;
 - N° 1 pompa olio a portata variabile per il comando di accessori per la movimentazione;
 - Serbatoio olio e serbatoio gasolio;
 - Pannello di comando con leverie per la gestione delle utenze;
 - Dimensioni indicative: Lunghezza 3.300 mm, Larghezza 2.000 mm, Altezza 2650 mm;
 - Completa di set tubi olio per l'alimentazione della pompa;
- **Dotazione composta da:**
 - N°2 salvagenti;
 - N°1 boa di posizione;
 - N°1 Torcia;
 - N°1 Estintore;
 - Cassetta attrezzi per manutenzione;
 - Cassetta primo intervento.

L'importo a base di gara è di €. **138.500,00**, senza costi per la sicurezza, IVA esclusa, soggetto a ribasso d'asta.

Art. 2 - Modalità dell'appalto

La gara di fornitura verrà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 dello stesso D. Lgs, in base alle modalità specificate nel Bando e nel Disciplinare di gara.

Art. 3 - Designazione caratteristiche della fornitura

La fornitura deve essere consegnata e messa in esercizio sulla base delle condizioni del presente Capitolato speciale.

Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica possono desumersi, più specificatamente, nella scheda tecnica allegata.

La fornitura di cui trattasi dovrà risultare conforme alle vigenti normative.

L'Aggiudicatario si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e del perfetto funzionamento di tutta la fornitura, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere per l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, con il personale impiegato a qualunque titolo, nella fornitura appaltata, restando esplicitamente inteso che l'accettazione da parte dell'Amministrazione appaltante della fornitura proposta non esonererà in alcun modo l'Appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque inconveniente che dovesse verificarsi.

L'Appaltatore, nell'accettare l'appalto di cui trattasi, dichiara che nel prezzo offerto sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto.

Art. 4 - Documenti di progetto

Sono parte integrante dell'appalto:

- Il presente Capitolato speciale;
- Lo schema di contratto;
- La scheda tecnica;
- Bando_disciplinare di Gara;

Art. 5 - Tempo utile per la fornitura – penali – clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione appaltante ha stimato un tempo massimo pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data della stipula del contratto, per la consegna della fornitura e la relativa messa in esercizio.

La mancata ultimazione della fornitura entro i termini sopra indicati, comporterà il pagamento a carico dell'Appaltatore, di una penale fissata in euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno, naturale e consecutivo di ritardo.

Le penali non potranno eccedere l'importo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivamente pattuito per il presente appalto. È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo.

In ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

Art. 6 - Modo di eseguire la fornitura

La fornitura dovrà essere eseguita a regola d'arte secondo le condizioni contenute negli elaborati di gara e in base alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione appaltante.

La fornitura dovrà essere delle migliori marche e rispondere allo scopo per la quale è stata progettata e proposta, inoltre deve essere conforme alle norme tecniche ed alla normativa vigente.

La misurazione della fornitura sarà eseguita in contraddittorio fra la Direzione dell'esecuzione del contratto e l'Aggiudicatario o suo incaricato.

Art. 7 - Pagamenti

Il pagamento dell'intera fornitura sarà effettuato ad avvenuta consegna e messa in esercizio, e previa l'emissione dell'attestato di regolare esecuzione della fornitura, da parte del Direttore dell'esecuzione.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su

conto corrente bancario o postale specificamente dedicato ed identificato con tutti dati necessari (coordinate IBAN, indirizzo della banca o posta dove è stato attivato il conto), che l'Aggiudicatario avrà attivato e comunicato con nota all'Amministrazione committente.

L'Aggiudicatario si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto.

Art. 8 - Consegna della fornitura

La Ditta appaltatrice dovrà eseguire la fornitura in località Laghi di Sibari, canale dello Stombi, Comune di Cassano All'Ionio.

L'Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possono essere apportati ai materiali depositati in cantiere o in altro sito dall'appaltatore e ciò finché non sia stato emesso l'Attestato di regolare esecuzione.

Art. 9 - Ultimazione della fornitura

Al termine della fornitura e successivamente alla comunicazione da parte dell'Appaltatore, verrà redatto un apposito Verbale controfirmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 - Attestato di regolare esecuzione della fornitura

Ad ultimazione della fornitura, sarà redatto l'attestato di regolare esecuzione della fornitura entro 30 giorni dal certificato di ultimazione.

In questo ambito saranno verificate e riscontrate eventuali manchevolezze e deficienze per la perfetta completezza della fornitura. Le verifiche potranno comportare prove e verifiche funzionali a discrezione della Direzione dell'esecuzione del contratto. L'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione determina l'accettazione della fornitura.

Art. 11 - Osservanza contratti di lavoro – Subappalto

L'Aggiudicatario è responsabile verso l'Amministrazione committente dell'osservanza di tutte le disposizioni normative e retributive contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, applicabili ai sensi di legge e degli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e la località in cui si svolge la fornitura e posa in opera da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Per la disciplina del subappalto si rimanda al D. Lgs n. 50/2016.

Gli addetti della ditta subappaltatrice dovranno esporre tessera di riconoscimento con relativa autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 5 della Legge 136/2010.

I pagamenti relativi a parti di fornitura eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati direttamente dall'Aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate. L'Aggiudicatario resta il solo completo responsabile a tutti gli effetti come se, all'esecuzione delle opere subappaltate, avesse provveduto direttamente.

Il subappalto non autorizzato così come eventuali irregolarità contributive, comportano le sanzioni previste dalla Legge 246 del 28/06/95 e s.m.i., e rappresentano causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 12 - Validità prezzi e varianti

L'offerta sarà considerata valida per 180 giorni dalla data di scadenza della gara. Il prezzo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta economica dell'Aggiudicatario.

L'Amministrazione committente si riserva la piena facoltà di introdurre nelle opere progettate tutte le varianti in aumento o in diminuzione ovvero qualitative che, a sua insindacabile giudizio, riterrà necessarie o semplicemente opportune nell'interesse della buona riuscita tecnica, funzionale ed economica della fornitura, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere, a tale titolo, compensi speciali o indennità qualora le variazioni non eccedano per quantità e qualità 1/5 dell'importo netto di aggiudicazione.

Per eventuale esecuzione di forniture non previste e per le quali non fosse indicato il relativo prezzo unitario, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma delle vigenti leggi.

Art. 13 - Domicilio dell'Appaltatore

Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'Ente Appaltante; ove non abbia in tale luogo i propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Art. 14 - Cauzione definitiva

L'appaltatore dovrà versare una cauzione definitiva secondo quanto disposto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

Art. 15 - Osservanza di leggi e regolamenti

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire la fornitura e posa in opera di cui sopra secondo le modalità esecutive che nel corso della fornitura gli verranno indicate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario è, infine tenuto ad osservare ed a far osservare ai suoi operai e dipendenti le disposizioni d'ordine interno, che fossero comunicate dall'Amministrazione committente.

Art. 16 - Spese di contratto

Tutte le spese relative alla stipula del Contratto d'appalto in questione sono a carico dell'Appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.

Trattandosi di un contratto soggetto a I.V.A. sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa.

Art. 17 - Documentazione finale della fornitura

Al termine della fornitura e successivamente alla comunicazione da parte dell'Appaltatore, verrà redatto un apposito Verbale controfirmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà istruire il personale della Committenza sulle caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature.

Inoltre, entro tale termine, dovrà provvedere a consegnare al Committente quanto segue:

- tutte le documentazioni, eventuali progettazioni e certificazioni riunite in una raccolta contenente le prescrizioni e specifiche tecniche degli articoli;
- relazione tecnica e descrittiva;
- manuale di conduzione e manutenzione in lingua italiana con dati tecnici.

I tempi e modi di istruzione del personale saranno da stabilirsi a fornitura ultimata e non computati per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi,

Art. 18 - Garanzie sulle forniture

L'Appaltatore si assume l'obbligo di garantire la fornitura, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data dell'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione. Pertanto fino al

termine di tale periodo, l'Appaltatore deve riparare tempestivamente e a sue spese, assicurando il servizio di assistenza tecnica, tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi ai beni forniti per la non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio e di funzionamento, anche se non riscontrati in sede di collaudo. Nel caso in cui fosse impossibile il ripristino dell'efficienza degli stessi, l'Appaltatore provvederà alla sostituzione dello stesso o delle parti difettate entro un tempo compreso tra i 15 (quindici) ed i 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione committente (anche a mezzo fax).

Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell'Amministrazione stessa che ne fa uso.

Art. 19 - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore – Responsabilità

Sono a carico dell'Aggiudicatario gli obblighi ed oneri seguenti:

- la sorveglianza dei beni forniti e di tutti i materiali giacenti in cantiere sia di giorno che di notte col personale necessario onde evitare danni o manomissioni anche da parte di operai di altre imprese, tenendo sollevata l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità e controversia in merito;
- il risarcimento dei danni che in dipendenza dal modo di esecuzione della fornitura e posa in opera venissero arrecati a proprietà pubbliche o private ed a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale;
- la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero durante la fornitura;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni ed infortuni degli operai che potranno intervenire in corso d'opera;
- il provvedere a propria cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento presso le sedi delle forniture, allo scarico ed al trasporto degli stessi negli eventuali luoghi di deposito, situati nell'interno dei fabbricati o a pie' d'opera, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione appaltante;
- l'adozione nell'esecuzione di tutta la fornitura dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita, l'incolumità e la salute degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi nel rispetto delle norme vigenti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

Art. 20 - Obblighi in materia di sicurezza

L'Amministrazione committente ritiene dalle informazioni acquisite che non sia necessaria la redazione del Documento Unificato di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi D. Lgs 81/2008 in quanto la fornitura sarà eseguita in siti liberi da attività dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di verificare al momento della consegna del contratto della fornitura se tale condizione non sia variata e di redigere eventualmente gli atti e le valutazioni necessarie per consentire l'esecuzione della fornitura in condizioni di sicurezza.

L'Aggiudicatario è comunque tenuto alla redazione del Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 c.1 lett. a) del D. Lgs 81/2008.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per violazioni degli obblighi contrattuali ogni maggior costo della fornitura, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell'Impresa.

Il contratto potrà sciogliersi nei modi previsti dal Codice Civile. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, nonché ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il contratto che sarà stipulato dall'Operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola

risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla fornitura oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente di Cosenza.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) qualora venga ravvisato dolo nel mancato rispetto delle disposizioni indicate nel presente Capitolato speciale di appalto, nonché in caso di gravi e oggettive inadempienze degli obblighi assunti e specificamente ma non esaustivamente indicati nell'elenco seguente:

- a. per motivi di pubblico interesse;
- b. in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali (tre inadempienze, anche non consecutive, contestate per iscritto all'Aggiudicatario);
- c. in caso di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- d. in caso di morte dell'Aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzie;
- e. in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- f. nei casi di cessione o subappalto qualora non sia stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante;
- g. nel caso che l'esecuzione della fornitura non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo pari al 50% sui tempi offerti;
- h. qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- i. qualora non vengano rispettati da parte dell'Aggiudicatario i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione infortuni, ecc.;
- j. nel caso di mancata corresponsione da parte dell'Aggiudicatario delle retribuzioni salariali ai propri dipendenti.

Le deficienze nell'espletamento della fornitura o prestazioni non conformi a quelle previste nel presente documento, la mancata risposta ad eventuali richiami scritti emessi dall'Amministrazione appaltante e, comunque, l'inosservanza anche di una sola delle condizioni del presente Capitolato speciale di appalto, daranno diritto all'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto con le modalità previste di legge.

In presenza di una delle predette ipotesi, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Aggiudicatario riceve la comunicazione mediante raccomandata A.R. Da quel momento Esso si asterrà da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere. L'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle forniture regolarmente effettuate.

Qualora la risoluzione del contratto avvenisse per inadempimento dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento della

fornitura al secondo migliore offerente risultante dal Verbale di gara. Salva, comunque, l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato speciale di appalto ed il risarcimento dell'ulteriore danno, sarà addebitato all'Aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior costo della nuova fornitura.

L'Aggiudicatario in caso di non rinnovo contrattuale o disdetta, rimane comunque obbligato ad ultimare la fornitura già in ordine di esecuzione, nonché ad effettuare il passaggio delle consegne al fornitore subentrante fornendo ogni indicazione necessaria per dare continuità al servizio.

Art. 22 - Recesso

L'Amministrazione committente, per quanto di proprio interesse e/o se viene meno il motivo di pubblico interesse nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata.

Art. 23 - Controversie – Foro competente

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura. Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale. Tuttavia per tutte le controversie che dovessero insorgere nella esecuzione del contratto viene eletto il Foro di Castrovillari; è escluso il giudizio arbitrale.